

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6336 del 14/12/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: RAPID MIX SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI MALTE PREMISCELATE PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA MATTEI N. 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6540 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: RAPID MIX SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI MALTE PREMISCELATE PER L'EDILIZIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA MATTEI N. 25.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 5360 del 17.10.2018 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 14183 del 22/10/2018, per l'attività di "*produzione di premiscelati per l'edilizia*" svolta dalla ditta RAPID MIX SRL (C.F. 00872420336), nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta RAPID MIX SRL (C.F. 00872420336), trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po in data 06/08/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 123984, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "produzione di malte premiscelate per l'edilizia", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 132106 del 26/08/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 132418 del 26/08/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 140918 del 13/09/2021 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 151633 del 01/10/2021 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 154243 del 06/10/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 10 del 03/12/2021 Sinadoc 23107/2021) risulta che:

- è previsto l'ampliamento dello stabilimento, con la precisazione che la nuova area è servita dalla rete fognaria comunale in cui confluiranno solo scarichi di acque reflue domestiche;
- è previsto un aumento della potenzialità produttiva;
- saranno attivate due nuove emissioni: E28 derivante da un nuovo impianto di dosatura e confezionamento ed E29 derivante dai silos di un nuovo impianto a torre per la produzione di premiscelati;
- i filtri passivi posti su ogni singolo silos hanno un sistema di aspirazione centralizzato che, tramite una serie di tubazioni, si collega ad un ventilatore che agevola la fuoriuscita dei fumi tramite E29 creando una depressione all'interno delle condotte di collettamento. Questa operazione può essere fatta in contemporanea (cioè carico simultaneo di più silos) con un numero massimo di 3 silos al fine di permettere una depressione idonea dimensionata in funzione della portata d'aria erogabile dal ventilatore;
- il gestore, analizzate le schede di sicurezza, ritiene non applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 147072 del 20/08/2021 (prot. Arpae n. 129963 del 20/08/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

- nota prot. n. 156903 del 12/10/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

- nota prot. n. 5416 del 01/12/2021 (prot. Arpae n. 185378 del 01/12/2021), come integrata con nota prot. n. 5594 del 13/12/2021 (prot. Arpae n. 191186 del 13/12/2021) - Comune di Villanova sull'Arda: parere favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Preso atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.lgs. 152/06 con la medesima Delibera n.

96/2019;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale- modifica sostanziale della determinazione dirigenziale n. 5360 del 17/10/2018- a favore della ditta "RAPID MIX SRL" (C.F. 00872420336), con sede legale in Villanova sull'Arda, via Mattei n. 25, per l'attività di "produzione di malte premiscelate per l'edilizia", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Mattei n. 25, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di impartire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONI N. E1 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E2 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E3 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E4 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E5 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E6 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E7 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E8-E9 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E10 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E11 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E12 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONI N. E13 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	13 m

EMISSIONI N. E14 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONI N. E15 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E16 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E17 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E18 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI GRANDI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	16 m

EMISSIONI N. E19 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E20 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E21 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONI N. E22 STOCCAGGIO M.P. REPARTO CONFEZIONI PICCOLE

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno

Altezza minima 8 m

EMISSIONE N. E23 – DOSAGGIO MISCELAZIONE ED INSACCO “CONFEZIONI GRANDI”

Portata massima 12500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E24 – PRODUZIONE CONFEZIONI PICCOLE

Portata massima 2800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E26 – LABORATORIO LIQUIDI

Portata massima 1400 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa
inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come
Ctot 100 mg/Nm³
Aldeidi totali 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E27 – LABORATORIO POLVERI

Portata massima 1400 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazioni massime ammesse di
inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E28 – DOSAGGIO MISCELAZIONE ED INSACCO IMPIANTO A TORRE

Portata massima 13900 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E29 – STOCCAGGIO MATERIE PRIME IMPIANTO A TORRE (N. 18 SILI)

Portata massima 7000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 240 gg/anno
Altezza minima 29 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) per quanto riguarda tutte le emissioni da E1 a E22 derivanti dai silos di stoccaggio delle materie prime non sono fissati limiti di emissione. I filtri a servizio di tutti i silos di stoccaggio delle materie prime devono essere dotati di pressostati differenziali, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi. I dati registrati dai pressostati devono essere annotati con frequenza almeno settimanale, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo; su tale registro suddetto dovranno essere annotati anche le operazioni di manutenzione/sostituzione effettuate a tutti i sistemi di abbattimento, sia programmate sia straordinarie;
- c) i camini di emissione devono essere identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);

- d) i camini di emissione **E23, E24, E26, E27, E28 ed E29** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione del **composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
 - EPA TO 11/A per la determinazione delle **aldeidi**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E26, E27 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- h) i monitoraggi alle emissioni E23, E24, E28 ed E29 devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento, avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- k) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti (emissioni E28 ed E29) non può superare i due mesi;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E28 ed E29 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che il gestore debba mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior

periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.